

Indice generale

Articolo 1 – Oggetto del contratto.....	1
Articolo 2 – Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell’esecuzione	2
Articolo 3 - Valore del contratto.....	2
Articolo 4 - Durata e decorrenza contrattuale.....	3
Articolo 5 - Modalità di esecuzione dei servizi.....	4
Articolo 6 - Obblighi e oneri dell’appaltatore e del personale.	4
Articolo 7 - Obblighi dell’ appaltatore nei confronti del personale.....	5
Articolo 8 - Coordinamento per la prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.....	8
Articolo 9 - Verifiche periodiche e controlli.....	10
Articolo 10 – Garanzia definitiva.....	11
Articolo 11 - Variazioni nell’esecuzione contrattuale, verifica di conformità e revisione prezzi	14
Articolo 12 - Pagamenti	16
Articolo 13 - Sospensione e Interruzione del servizio.....	19
Articolo 14 - Errore professionale grave/penalità.....	20
Articolo 15 – Risoluzione -recesso - revoca.....	22
Articolo 16 – Fallimento.....	22
Articolo 17 - Esecuzione in danno.....	22
Articolo 18 - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.	23
Articolo 19 - Danni a persone e cose.....	23
Articolo 20 - Spese e Imposte.....	24
Articolo 21 - Subappalto e divieto di cessione del contratto.....	24
Articolo 22 – Controversie	25
Articolo 23 - Rispetto delle norme in materia di privacy e segreto d’ufficio.....	25

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto disciplina lo svolgimento dei servizi domiciliari, relativi ai lotti 1,2,3 e 4, così come descritti nei rispettivi capitolati speciali.

L'appaltatore di ciascun lotto si obbliga ad eseguire il servizio in conformità al Capitolato Speciale d’Appalto e alle condizioni proposte nell’Offerta Tecnica, entrambi conservati in atti, e al Documento di informazione, coordinamento e istruzioni di sicurezza sui rischi d’ambiente e interferenziali allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 il Capitolato Speciale d'appalto relativo a ciascun lotto richiamato nel bando di gara fa parte integrante del contratto relativo a ciascun lotto.

Articolo 2 – Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è individuato per tutti i lotti nella persona del Direttore del Servizio Sociale Comunale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 114, cc. 7 e 8, del D. Lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 31, c. 1 e 32, c. 2 del relativo allegato II.14 (Capo II) il Direttore dell'Esecuzione del contratto per il lotto n. 1 è individuato nella persona del Responsabile di Posizione Organizzativa Non Autosufficienza UOT 1 del Servizio Sociale Comunale; per il lotto n. 2 è individuato nella persona del Responsabile di Posizione Organizzativa Casa e Accoglienza del Servizio Sociale Comunale; per il lotto n. 3 è individuato nella persona del Responsabile di Posizione Organizzativa Non Autosufficienza UOT 2 del Servizio Sociale Comunale.

Articolo 3 - Valore del contratto

Ai sensi dell'art. 14, c. 4, del D. Lgs. n. 36/2023, il valore dell'appalto, compresa l'opzione di cui all'art. 76, c. 6, del D. Lgs. n. 36/2023 (il cui importo è stimato in euro 2.000.000,00 IVA esclusa), le opzioni di cui all'art. 120, c. 1, lett. a), c. 9 e c. 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e l'eventuale rinnovo del contratto per due anni è quantificato in euro 30.647.060,00 (IVA esclusa), oneri per rischi interferenziali pari a 0 per il lotto 1.

Il valore dell'appalto, compresa l'opzione di cui all'art. 76, c. 6, del D. Lgs. n. 36/2023 (il cui importo è stimato in euro 300.000,00 IVA esclusa), le opzioni di cui all'art. 120, c. 1, lett. a), c. 9 e c. 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e l'eventuale rinnovo del contratto per due anni è quantificato in euro 2.620.306,56 (IVA esclusa), oneri per

rischi interferenziali pari a 0 per il lotto 2.

Il valore dell'appalto, compresa l'opzione di cui all'art. 76, c. 6, del D. Lgs. n. 36/2023 (il cui importo è stimato in euro 200.000,00 IVA esclusa), le opzioni di cui all'art. 120, c. 1, lett. a), c. 9 e c. 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e l'eventuale rinnovo del contratto per due anni è quantificato in euro 1.401.497,84 (IVA esclusa), oneri per rischi interferenziali pari a 0 per il lotto 3.

Il valore dell'appalto, compresa l'opzione di cui all'art. 76, c. 6, del D. Lgs. n. 36/2023 (il cui importo è stimato in euro 10.000,00 IVA esclusa), le opzioni di cui all'art. 120, c. 1, lett. a), c. 9 e c. 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e l'eventuale rinnovo del contratto per due anni è quantificato in euro 133.816,00 (IVA esclusa), oneri per rischi interferenziali pari a 0 per il lotto 4.

Articolo 4 - Durata e decorrenza contrattuale

Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di effettivo avvio dei servizi definita con provvedimento del Responsabile del Procedimento.

Il contratto potrà essere, nel caso in cui il responsabile del procedimento ne ravvisi la convenienza e l'opportunità prima della scadenza del contratto, rinnovato per una sola volta, per una durata massima di 2 anni. A tal fine le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata.

Qualora allo scadere del relativo contratto relativo a ciascun lotto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento delle attività previste dal presente capitolato fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, qualora richiesto dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del D. Lgs. n.

Articolo 5 - Modalità di esecuzione dei servizi

Le modalità di effettuazione dei servizi, la tempistica e quanto altro riguardante l'oggetto del presente appalto sono dettagliatamente indicati nel capitolato speciale d'appalto relativo a ciascun lotto.

L'appaltatore deve mettere a disposizione personale dipendente e stabile, in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto nonché provvedere alla loro sostituzione, come meglio precisato nel capitolato speciale d'appalto relativo a ciascun lotto, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 6 - Obblighi e oneri dell'appaltatore e del personale.

L'appaltatore al momento dell'avvio dei servizi è tenuto a trasmettere all'Amministrazione comunale l'elenco nominativo del personale impiegato nonché le qualifiche, i relativi titoli di studio posseduti e l'inquadramento contrattuale.

Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica e le relative qualifiche devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale.

L'appaltatore è, altresì, tenuto a:

- utilizzare in modo corretto i beni di proprietà del Comune e risulterà, pertanto, responsabile degli eventuali danni derivanti all'Amministrazione ed a terzi dalla presenza del proprio personale negli ambienti dove si svolgono le prestazioni richieste e dall'uso di arredi, attrezzature ed altro da parte degli addetti impiegati;
- concordare preventivamente con l'Amministrazione comunale qualsiasi comunicato,

relativo al servizio, a mezzo stampa, radio, televisione o altri mezzi di comunicazione, per quanto concerne opportunità, modi e contenuto dello stesso. L'emissione di comunicati non concordati sarà considerata inadempimento contrattuale.

L'appaltatore è l'unico interlocutore dell'Amministrazione per ogni aspetto della gestione e ad esso viene indirizzata qualsiasi eventuale doglianza o pretesa.

L'appaltatore ed il personale addetto sono tenuti alla massima riservatezza in relazione ai dati personali riguardanti gli utenti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia (Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive mm. e ii.), secondo quanto disposto nell'allegato A al presente schema di contratto.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare il rapporto con gli utenti deve essere improntato al rispetto della loro dignità ed ispirato a principi di solidarietà umana e cortesia nell'approccio e l'aspetto deve essere sempre decoroso, pulito e ordinato.

Il personale impiegato dovrà esibire, costantemente, una tessera di riconoscimento di cui all'articolo 6 della Legge 123/2007.

Articolo 7 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale

Ai sensi degli artt. 11, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto relativo a ciascun lotto è applicato il contratto relativo a ciascun lotto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e

quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto relativo a ciascun lotto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'adempimento di tale obbligo dovrà essere comprovato dall'appaltatore mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

La responsabilità per le contribuzioni e le retribuzioni, oltre che dell'appaltatore, resta in solido all'Amministrazione Comunale, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto relativo a ciascun lotto, così come previsto dall'articolo 1 comma 911 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto relativo a ciascun lotto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo comma, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del

contratto relativo a ciascun lotto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'Amministrazione comunale, fatto salvo l'obbligo previsto dall'art. 119, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, provvederà ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

L'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, previdenziali ed assistenziali e di tutela della sicurezza ed igiene del lavoro nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltatore si impegna, con riferimento ai principi indicati nell'articolo 35, commi 2 e 3 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, nonché all'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023, a riassorbire il personale attualmente operante nei servizi oggetto del presente appalto relativo a ciascun lotto alle condizioni e con le modalità qui previste, tenendo il Comune indenne da ogni rivendicazione dei lavoratori.

Per il lotto 1: l'appaltatore dovrà destinare all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (secondo la definizione di cui all'art. 13 della L. R. 26.10.2006 n. 20) una percentuale delle ore-lavoro non inferiore al 20% delle ore utilizzate per l'esecuzione degli interventi di supporto di cui all'art. 6, punto 2 del CSA), con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo e con esclusione dell'impiego di detto personale in prestazioni di assistenza alla persona. Le persone che fossero eventualmente assistite dal Servizio Sociale Comunale dovranno svolgere le proprie mansioni sul territorio di una U.O.T. diversa da quella di appartenenza.

Per il lotto 2: L'appaltatore dovrà destinare all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (secondo la definizione di cui all'art. 13 della L. R. 26.10.2006 n.

20) una percentuale delle ore-lavoro non inferiore al 20% delle ore utilizzate per l'esecuzione degli interventi. Le cooperative sociali potranno avvalersi dell'opera dei soci lavoratori.

L'appaltatore si impegna a trasmettere all'Amministrazione l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto relativo a ciascun lotto e ad esibire a richiesta gli estratti delle relative buste paga ed i modelli DM 10 dell'INPS.

L'Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente capitolato all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL ed ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente e ai soci lavoratori.

Articolo 8 - Coordinamento per la prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Il Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., promuove l'informazione, la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento ed in tale contesto fornirà all'appaltatore una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, che avviene prevalentemente in luoghi e ambienti che non rientrano nella propria disponibilità giuridica.

In applicazione delle normative specifiche di sicurezza e salute dei lavoratori sul

luogo di lavoro e con particolare riferimento al suddetto Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'appaltatore dovranno venire eseguite secondo quanto previsto da un piano di sicurezza, obbligatoriamente da produrre quale allegato previsto dal bando di gara contenente i seguenti punti essenziali:

- * Descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative;
- * Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- * Nominativi dei preposti alla sicurezza nei luoghi sede delle attività oggetto dell'appalto;
- * Nominativo eventuale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza;
- * Descrizione dei mezzi, attrezzature, macchine previste per l'esecuzione dell'appalto con relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi;
- * Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale e collettivi in dotazione al proprio personale;
- * Sintesi degli interventi informativi e formativi attuati nei confronti dei lavoratori in adempimento agli obblighi previsti dagli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., quelli derivanti dall'applicazione dall'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e s.m.i. in merito alla formazione generale e specifica dei lavoratori e nell'ambito del pronto soccorso ed antincendio di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008;
- * l'impegno a rispettare eventuali indicazioni provenienti dal Comune in merito al coordinamento dei lavori con suoi dipendenti ed in seguito a misure di emergenza o pericolo immediato;

* l'impegno a consultare preventivamente il Comune in merito a:

- eventuali modifiche nelle modalità operative descritte nel piano di sicurezza che possano influire nell'organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale del Comune;
- eventuali modifiche dei nominativi del Responsabile dell' Intervento di Prevenzione aziendale, dei preposti ecc.;
- situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed i relativi provvedimenti adottati;

* l'impegno a comunicare incidenti ed infortuni verificatesi nello svolgimento dell'attività, anche se di lieve entità;

* i provvedimenti previsti in merito ad eventuali interferenze che potrebbero determinare l'insorgenza di rischi per la sicurezza e/o salute dei lavoratori dell'appaltatore, dei lavoratori del Comune e/o di chiunque presente;

* l'impegno a fornire collaborazione ed esecuzione a tutti i provvedimenti e le procedure che dovessero emergere in seguito alle disposizioni impartite nel piano di coordinamento sulla sicurezza, in caso di attività che si dovessero svolgere congiuntamente o in presenza di personale comunale;

* sorveglianza sanitaria dei dipendenti e vaccinazioni obbligatorie.

Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Tutte le attrezzature e i mezzi d'opera necessarie per la esecuzione dei servizi di cui al capitolato relativo a ciascun lotto dovranno essere conferiti dall'appaltatore, essere rispondenti alle vigenti norme di legge ed utilizzate in conformità alle stesse e alle istruzioni d'uso del costruttore.

Articolo 9 - Verifiche periodiche e controlli

È previsto un coordinamento tecnico/amministrativo con gli uffici del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali – Direzione del Servizio Sociale Comunale cui l'appaltatore di ciascun lotto è tenuto a partecipare con i seguenti obiettivi:

- valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio rispetto ai bisogni evidenziati nei singoli territori;
- verifica dell'andamento della spesa.

A tal fine l'appaltatore dovrà designare, dandone tempestiva comunicazione, alla Direzione del Servizio Sociale Comunale un coordinatore generale del servizio con funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore, in particolare, parteciperà con le seguenti modalità:

- 1 riunione trimestrale di verifica dell'andamento del servizio (per i lotti 1,2 e 3);
- 1 o più riunioni a livello territoriale, di norma, con cadenza bimestrale (per il lotto 1);
- 3 riunioni annuali (a inizio, metà e fine anno) e 4 incontri di supervisione e consulenza in videoconferenza (per il lotto 4).

Il Comune di Trieste si riserva di disporre, in qualsiasi momento, tramite proprio personale verifiche e controlli diretti ad accertare l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore delle prestazioni dovute in base al presente capitolato e di tutti gli obblighi dallo stesso derivanti.

Qualora si rendesse necessario verificare il numero degli interventi effettivamente svolti, in caso di mancata corrispondenza tra i dati in possesso del Comune e quelli trasmessi dall'appaltatore, si procederà in contraddittorio tra le parti.

Articolo 10 – Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto relativo a ciascun lotto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 117 del D. Lgs 36/2023 ed è definita quindi in ragione di Euro _____ (_____) pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 106, ottavo comma, del D. Lgs. n. 36/2023 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico posseda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in

sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. ____ dd. ____
- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste;
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____ Agenzia di _____ in data _____ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

In base all'art. 106, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 la garanzia fideiussoria può essere rilasciata a scelta dell'appaltatore da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile

telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 117 c. 8 del D. Lgs. n. 36/2023.

La cauzione definitiva deve coprire l'intera durata dell'appalto relativo a ciascun lotto; può essere prodotta una cauzione definitiva di durata annuale, con la previsione di rinnovo tacito di anno in anno, fino a che non intervenga il formale svincolo da parte dell'Amministrazione.

In caso di cauzione in forma reale, nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale.

La mancata costituzione della garanzia suddetta, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni l'Amministrazione può, in qualsiasi momento e con l'adozione di un semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto relativo a ciascun lotto: in tal caso l'appaltatore è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto relativo a ciascun lotto per inadempimento dell'appaltatore l'Amministrazione può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni.

Articolo 11 - Variazioni nell'esecuzione contrattuale, verifica di conformità e revisione prezzi

Tutte le indicazioni contenenti dati quantitativi sono specificati nel capitolato speciale d'appalto relativo a ciascun lotto.

Per la verifica di conformità si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 76, c. 6, del D. Lgs. n. 36/2023 potranno essere affidati, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto relativo a ciascun lotto d' appalto relativo a ciascun lotto iniziale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto relativo a ciascun lotto, conformi al progetto a base di gara, che potranno consistere in servizi accessori o in differenti modalità di presa in carico dell'utenza.

Ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 si dispone che, in caso di aumento della domanda dovuto all'incremento della presa in carico di nuovi utenti o alla maggiore intensità di cura richiesta le prestazioni oggetto del lotto 1 potranno essere incrementate fino al 50% del valore iniziale del contratto; in caso di aumento delle segnalazioni di degrado abitativo le prestazioni oggetto del lotto 2 potranno essere incrementate fino al 80% del valore iniziale del contratto; in caso di aumento della necessità di comunicazione da e verso gli utenti le prestazioni oggetto del lotto 3 potranno essere incrementate fino al 50% del valore iniziale del contratto; nel caso della necessità di incrementare il numero di utenti da intervistare o della necessità di acquisire ulteriori metadati rispetto a quelli previsti, le prestazioni oggetto del lotto 4 potranno essere incrementate fino al 50% del valore iniziale del contratto.

Ai sensi dell'art. 120, c. 9, del D. Lgs. n. 36/2023, eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento o alla riduzione degli interventi, che dovessero rendersi necessarie

durante il periodo di validità dell'appalto relativo a ciascun lotto, potranno essere richieste in qualsiasi momento dall'Amministrazione appaltante con ordine scritto, fino ad 1/5 in più o in meno, con proporzionale variazione dell'importo, senza che per ciò l'appaltatore possa pretendere compensi, risarcimenti o indennizzi di sorta.

Ai sensi dell'art. 120, c. 10, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto relativo a ciascun lotto potrà essere prorogato fino a un massimo di 12 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto relativo a ciascun lotto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di gara relative al nuovo affidamento.

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto relativo a ciascun lotto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno, ai sensi dell'art.10, Sezione III dell'Allegato II.2-bis del D. Lgs. n. 36/2023:

- nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
- gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi, prediligendo i valori degli indici "business to business" (BtoB), per settore economico ATECO;
- gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO

per l'anno precedente, riferiti al mese di inizio dell'appalto relativo a ciascun lotto. La rivalutazione dei prezzi sarà preceduta da una fase istruttoria volta a determinare quali voci del quadro economico abbiano effettivamente riportato un incremento dei

costi e debbano pertanto essere oggetto di rivalutazione.

In caso di sopravvenute circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, si applicano le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 12 - Pagamenti

Il corrispettivo che l'Amministrazione riconosce all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative a ciascun lotto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

L'appaltatore emetterà con cadenza mensile regolari fatture.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tali disposizioni, il Comune di Trieste non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha individuato il proprio Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare il Codice Univoco Ufficio.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI)

dell'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Si comunica quindi che il "Codice Univoco Ufficio" del Comune di Trieste al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario> è il seguente:

B87H10

Si segnala altresì che, oltre al "Codice Univoco Ufficio" sopra riportato, vanno indicate nella fattura elettronica anche le seguenti ulteriori informazioni:

il Codice Identificativo Gara relativo a ciascun lotto da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG>

il Codice Unitario Progetto da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCUP> (eventuale).

Infine, allo scopo di agevolare le attività di contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche, si invita a compilare l'elemento del tracciato fattura elettronica <Causale> nei DatiGeneraliDocumento antepoendo al dato della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |

il seguente codice identificativo dell'ufficio di carico SOCIA

es.: per l'Ufficio di carico "SOCIA": <Causale>SOCIA|acquisto beni</Causale>

Tale indicazione, pur non obbligatoria, serve a identificare l'unità operativa del Comune di Trieste che segue il rapporto giuridico instaurato con il singolo fornitore, che ha impegnato e ordinato la spesa e che ne cura il relativo pagamento ed è quindi di fondamentale importanza per lo svolgimento dell'iter di liquidazione della fattura elettronica.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee Guida" del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura previo controllo, da parte dell'Amministrazione, della regolarità della stessa e del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore.

Ai fini della verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore è tenuto altresì a predisporre apposita scheda di rendiconto degli interventi effettuati per ogni servizio (per tutti i lotti), e del numero degli utenti serviti (per i lotti 1,2 e 3).

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione

all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del servizio di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.

Articolo 13 - Sospensione e Interruzione del servizio

Per quanto concerne la sospensione dell'esecuzione del servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora, in relazione ad uno o più utenti, il servizio dovesse essere interrotto per cause di forza maggiore o per causa imprevedibile e non evitabile, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione ed unicamente in tal caso non sarà ritenuto responsabile del mancato adempimento delle prestazioni. All'appaltatore nulla è dovuto per le mancate prestazioni.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 146 del 12.06.1990.

In caso di sciopero del personale e di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione comunale e/o l'appaltatore dovranno in reciprocità darne avviso con la seguente tempistica:

- sciopero: 10 gg. prima;

- assemblea: 24 ore prima in casi di urgenza negli altri casi tre giorni prima, di cui almeno due lavorativi.

Articolo 14 - Errore professionale grave/penalità

Sono considerati errore professionale grave i seguenti inadempimenti:

- impiego di personale privo dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara relativo a ciascun lotto;
- mancata sostituzione del personale nei tempi previsti dal capitolato speciale relativo a ciascun lotto non ritenuta giustificabile ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale;
- omesso espletamento dei servizi relativi a ciascun lotto per motivi non giustificabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

L'accertamento della sussistenza di tali fattispecie avverrà con apposito provvedimento, adottato in esito ad un contraddittorio tra le parti.

Salvo quanto previsto dal comma precedente e fermo restando l'obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione comunale per ogni diversa inadempienza agli obblighi contrattuali si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali nei seguenti importi massimi:

- 1) mancato rispetto del numero degli operatori indicati in sede di gara, impiego di personale privo dei requisiti richiesti, mancata sostituzione del personale nei tempi previsti dal Capitolato speciale non ritenuta giustificabile ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione comunale: 0,5 per mille dell'importo netto del contratto relativo a ciascun lotto ;
- 2) carente svolgimento del servizio, ritardo nell'espletamento del servizio, omessa o scorretta esecuzione delle prestazioni: 0,3 per mille giornaliero dell'importo netto del contratto relativo a ciascun lotto;

- 3) mancata sostituzione del personale non di gradimento dell'Amministrazione nei termini richiesti: 0,3 per mille giornaliero dell'importo netto del contratto relativo a ciascun lotto ;
- 4) mancata messa a disposizione dell'elenco del personale di cui all'articolo 6 - 0,3 per mille giornaliero dell'importo netto del contratto relativo a ciascun lotto ;
- 5) altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento: da 0,3 a 0,5 per mille giornaliero dell'importo netto del contratto relativo a ciascun lotto, in relazione alla gravità del fatto.

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta all'appaltatore (a mezzo PEC) dell'inadempienza nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del fatto ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 30 giorni, o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi.

Per l'applicazione delle penali l'importo dovuto sarà trattenuto sul pagamento delle fatture o potrà essere versato dall'appaltatore tramite bonifico bancario, riportando nella causale gli estremi dell'atto che irroga la penale. Potrà eventualmente essere concesso, in ragione dell'entità dell'importo da versare, il pagamento rateale.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, la percentuale del 10% dell'importo netto contrattuale relativo a ciascun lotto , superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 15 - Risoluzione -recesso - revoca

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le norme di cui agli artt. 122 e 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 16 – Fallimento

L'appalto relativo a ciascun lotto si intenderà revocato nel caso di fallimento o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'appaltatore che possano pregiudicare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 17 - Esecuzione in danno

L'Amministrazione comunale, considerata la particolare natura delle prestazioni, si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore di ciascun lotto, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal presente schema di contratto.

Articolo 18 - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento delle attività l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24 maggio 2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, disponibili sul sito istituzionale <http://www.retecivica.trieste.it/>, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza

del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Articolo 19 - Danni a persone e cose

L'appaltatore di ciascun lotto sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi, per fatto proprio, del personale dipendente, o dei soci lavoratori.

Il massimale non dovrà essere inferiore a Euro 3.000.000,00. (tre milioni) unico per danni sia a persone che a cose per ogni singolo sinistro per i lotti 1 e 2, euro 50.000,00 per il lotto 3 ed euro 20.000,00 per il lotto 4.

La copertura assicurativa dovrà garantire anche tutte le attività ed operazioni accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto dei servizi di cui al presente schema di contratto relativo a ciascun lotto e per tutta la durata del contratto relativo a ciascun lotto.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Comune di Trieste prima dell'avvio dei servizi.

Articolo 20 - Spese e Imposte

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, i diritti di segreteria e quelli di registro sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

L'IVA è a carico dell'Amministrazione comunale.

L'appaltatore ha l'obbligo di versare l'importo relativo alle spese contrattuali prima della stipula del contratto.

Articolo 21 - Subappalto e divieto di cessione del contratto

È vietato il subappalto per i lotti 1 e 2, tenuto conto del fatto che i servizi alla persona devono garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti e della necessità di non allungare la catena organizzativa dei servizi oggetto di tali lotti. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 per i lotti 3 e 4.

È fatto divieto di cessione anche parziale del contratto pena la nullità dell'atto di cessione. Per le modifiche soggettive che dovessero intercorrere durante il periodo di efficacia del contratto si applicano gli articoli 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 22 - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui al Libro V del D. Lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'art. 210 in quanto applicabili.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto relativo a ciascun lotto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Per ogni controversia inerente o conseguente che dovesse insorgere in dipendenza dell'appalto relativo a ciascun lotto sarà competente il Foro di Trieste.

Articolo 23 - Rispetto delle norme in materia di privacy e segreto d'ufficio

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE n. 679/16)

Oggetto: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679 ("GDPR") - "Appalto di servizi domiciliari - lotto...";

IL COMUNE DI TRIESTE – nella persona del Direttore del Servizio Sociale, dott. Stefano Chicco, domiciliato per la carica ed ai fini del presente contratto presso la sede legale del Comune in Piazza Unità d'Italia 4, C.A.P. 34121, C.F./P.IVA 00210240321 munito di tutti i necessari poteri per la firma del presente contratto in qualità di Titolare del trattamento, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16), di seguito, per brevità, definito "Titolare del trattamento";

visto il Regolamento UE 679/16 (GDPR) artt. 4 e 28;

preso atto che l'art. 4 comma 7 del GDPR definisce «Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici

applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

rilevato che l'art. 4 comma 8 del GDPR definisce «Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

dato atto che l'art. 28 del GDPR dispone che:

qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

1. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;

2. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del

trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le adeguate misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;

- dato atto che, a seguito dell'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare, lotto ..., sono in capo a ..., soggetto che li tratta, in nome e per conto del suddetto Titolare, dati personali che, come tali, sono soggetti all'applicazione del GDPR

NOMINA

ai sensi art. 28 del GDPR ... RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal GDPR, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

1. il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
2. deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a

rispettare le prescrizioni dell'articolo 32 del GDPR;

3. adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. Il Responsabile del trattamento dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
4. predisporre ed implementare le eventuali ulteriori adeguate misure di sicurezza.

Il Responsabile del trattamento dei dati ... può nominare appositi sub Responsabili o Incaricati Autorizzati ai sensi art. 28 e 29 del GDPR preposti alle operazioni di trattamento di cui al precedente punto1.; predetti incaricati opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento nominato, attenendosi alle istruzioni da questi impartite e con previsione di un apposito programma di formazione ed aggiornamento dei nominati sub Responsabili o Incaricati.

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e nel rispetto dei principi di ordine generale.

In particolare, per ciascun trattamento di competenza il Responsabile del trattamento dovrà fare in modo che:

- a) i dati siano trattati secondo il principio di liceità, secondo correttezza.
- b) i dati dovranno essere trattati soltanto per la finalità prevista in ogni contratto; conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

Ciascun trattamento dovrà avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza ed il Responsabile è a conoscenza che per la violazione

delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (art. 84 del GDPR) e sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83 del GDPR).

Il Responsabile del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

Ai sensi e per gli effetti del e 28 co. 3 del GDPR, il Titolare del trattamento, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al Responsabile del trattamento che si impegna a cancellare fisicamente dai propri sistemi e dai propri archivi elettronici e cartacei tutti i dati di proprietà del Titolare del trattamento decorsi 60 giorni dalla data di cessazione del contratto di cui sopra.

CONDIZIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE

1. OGGETTO

Il presente atto disciplina i trattamenti di dati effettuati da ... in qualità di responsabile del trattamento dati nominato con il presente atto dal Direttore del Servizio Sociale del Comune di Trieste ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per le seguenti finalità proprie del Titolare del trattamento e cioè per dare seguito alla prestazione del servizio di seguito riportato:

“TRATTAMENTO DEI DATI relativi all'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare - lotto...

2. POSIZIONE DEL RTD:

Ai fini del presente atto, ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR, ... assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati, e di

conseguenza si configura come “Fornitore” di servizi nei confronti del titolare.

Nel prosieguo del presente atto pertanto ... potrà venire qualificata come “Fornitore”

3. OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REG. UE 2016/679 – GDPR

In attuazione dell’affidamento del servizio in oggetto di cui il presente atto costituisce parte integrante, il Responsabile al trattamento dei dati si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni, a livello nazionale ed europeo, in materia di sicurezza e protezione dei dati personali; in particolare ... si impegna ad osservare tutte le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, ed a comunicare al titolare, in ottemperanza al principio di responsabilizzazione (“accountability”) le concrete modalità di adeguamento al GDPR.

In particolare, ... si impegna a comunicare al titolare le concrete modalità e passi operativi attraverso i quali mette in atto, conformità a quanto prescritto dall’art. 32 comma 1 lettera b) del GDPR, “una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento”.

Il responsabile del trattamento dei dati ... tratterà i dati nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati necessari all’attività; si impegna a informare il Direttore del Servizio Sociale del Comune di Trieste dell’eventuale nomina del DPO, se già fatta o che farà, di essa per il trattamento dei dati che farà per conto del titolare.

Il Responsabile al trattamento dei dati ... s’impegna, inoltre, al rispetto dei diritti degli interessati i cui dati tratterà per conto del titolare in primis: diritto alla portabilità; diritto alla cancellazione e revoca.

4. DIVIETO DI AGGIUNTA DI ALTRO RESPONSABILE SE NON APPROVATO DAL

TITOLARE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del GDPR, il Responsabile al trattamento dei dati, qualora intenda ricorrere ad un altro responsabile "sub-responsabili" per lo svolgimento di una o più attività relative al contratto sottoscritto, dovrà richiedere preventivamente autorizzazione scritta al titolare.

Qualsiasi ricorso ad altri Responsabili da parte del responsabile designato, è consentita per singoli servizi e per singoli specifici trattamenti relativi dei dati personali, dovrà essere preventivamente determinata in ordine agli strumenti, metodo del trattamento, finalità specifiche del trattamento, tempo del trattamento.

Il Responsabile ... è autorizzato dal titolare a nominare "sub- responsabili" per lo svolgimento di una o più attività relative al contratto sottoscritto:

- si obbliga a stipulare con i terzi sub-responsabili un accordo scritto di nomina o contratto che imponga a quest'ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati a cui il responsabile è vincolato con codesta Amministrazione, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati personali;
- si obbliga, in caso di autorizzazione scritta generale, ad informare codesta Amministrazione del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
- qualora gli eventuali sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati dichiara di mantenere nei confronti di tali sub responsabili l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tali

soggetti. Garantisce, comunque, che, nell'ambito della propria organizzazione e di eventuali altri responsabili esterni o interni all'organizzazione aziendale o dell'amministrazione, i dati personali saranno trattati solo da persone appositamente autorizzate e designate per iscritto, vincolate ad una condotta equivalente al segreto professionale ed al segreto d'ufficio, che hanno ricevuto precise istruzioni scritte in merito alle prassi da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati e si impegna a comunicare al titolare le istruzioni impartite ai soggetti designati al trattamento dei dati;

- si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento deve informare codesta Amministrazione circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- si obbliga e garantisce che a qualsiasi attività di trattamento di dati personali venga impiegato esclusivamente personale autorizzato, che operi sotto la diretta autorità del responsabile e, a tal proposito, si impegna a formarlo e istruirlo, vigilando sulla puntuale applicazione delle istruzioni impartite;
- si obbliga e garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati su server o in cloud) ai paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano - o in assenza - di un livello adeguato di tutela;

- si impegna a interagire con il Garante per la protezione dei dati personali, in caso di richiesta di informazioni o effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità e a darne immediatamente comunicazione, con qualsiasi mezzo, al titolare, al Responsabile alla protezione dei dati e al dirigente del relativo servizio dell'amministrazione che lo ha nominato.

5. ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E MISURE TECNICHE

ORGANIZZATIVE

Il Responsabile del trattamento ...:

- si obbliga ad adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana inerenti ai trattamenti svolti dal responsabile. Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al trattamento eseguito;
- si impegna a provvedere alla gestione, monitoraggio, messa in sicurezza e aggiornamento dei propri sistemi informativi aziendali (anche nel caso in cui ci si avvalga di soggetti terzi per l'infrastruttura IT) sui quali sono presenti dati personali di codesta Amministrazione, nonché verificare il corretto funzionamento e controllo dei sistemi sui quali poggiano tali informazioni e dati personali, nonché adottare e rispettare le misure di sicurezza all'interno della propria struttura e della piattaforma gestionale al fine di prevenzione del sistema informatico da programmi dannosi o da accessi abusivi;
- si obbliga a predisporre e implementare le eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento elettronico delle "categorie particolari di dati" (es. dati sensibili) o di dati giudiziari;

- si impegna a mantenere un elenco, da aggiornare con cadenza annuale, di tutte le attrezzature informatiche utilizzate per il trattamento dei dati di titolarità di codesta Amministrazione, dello scopo a cui sono destinate, della loro allocazione fisica, delle misure di sicurezza sulle stesse adottate e delle eventuali misure di adeguamento pianificate;
- si impegna a garantire idonee procedure di back up e disaster recovery, assicurando un salvataggio almeno su base giornaliera delle basi di dati e degli altri dati critici di configurazione e supporto utili alla fruizione delle basi dati stesse;
- si impegna, per tutto il periodo del trattamento, a custodire i dati personali in ambiente sicuro e protetto con criteri di sicurezza e separazione tali da non consentire l'accesso a persone non autorizzate al trattamento;
- si obbliga a informare prontamente codesta Amministrazione di ogni questione rilevante ai fini della sicurezza;
- si impegna ad adottare politiche interne e meccanismi atti a garantire e dimostrare il rispetto della privacy e predisporre, a richiesta di codesta Amministrazione, rapporti scritti in merito agli adempimenti eseguiti ai fini di legge e alle conseguenti risultanze;
- si impegna ad assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi:
 1. alla sicurezza del trattamento;
 2. alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo;
 3. alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato;
 4. alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
 5. alla consultazione preventiva.

In particolare, in caso di violazione dei dati personali che ne determini la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata dei dati personali, il Responsabile si impegna:

- ad informare, senza ritardo, codesta Amministrazione, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire tutti dettagli completi della violazione subita consistente, per quanto accertato, nella descrizione del volume dei dati personali interessati, la natura della violazione, i rischi per gli interessati e le misure adottate per mitigare i rischi;
- a fornire assistenza a codesta Amministrazione per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze (soprattutto in capo agli interessati coinvolti).

Per quanto concerne le funzioni di amministrazione di sistema sui dati personali di titolarità di codesta Amministrazione e archiviati sulle apparecchiature informatiche del Responsabile, si affidano anche i seguenti compiti:

- adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici, contenenti dati personali di titolarità di codesta Amministrazione, da parte degli amministratori di sistema di quest'ultimo, in modo tale che le registrazioni (access log) possano avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità e comprendere i riferimenti temporali e la descrizione degli eventi che le hanno generate;
- conservare tali log di accesso per almeno 6 mesi in archivi immutabili e inalterabili e provvedere alla relativa attività di verifica dell'operato degli amministratori di sistema;
- mettere a disposizione di codesta Amministrazione, per ogni evenienza, un elenco di tutti gli amministratori di sistema, di rete o di banche dati designati, che operano

su dati personali di sua titolarità, nonché comunicare eventuali variazioni del personale designato;

- designare per iscritto gli amministratori di sistema, impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attività e sul rispetto delle misure di sicurezza adottate.

I suindicati obblighi sono adempiuti alla luce della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

6. FORNITURA DEI REGISTRI DEL TRATTAMENTO

Il responsabile del trattamento dei dati che rientri nella casistica prevista dall'art. 30 del GDPR è tenuto a comunicare al titolare i Registri delle attività di trattamento svolte per conto del titolare.

7. OPERAZIONI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI SISTEMA

Il responsabile del trattamento dei dati ... deve ottemperare in maniera autonoma a tutte le prescrizioni del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ed in particolare per quanto riguarda i soggetti sia interni che esterni che agiscono con la qualifica di amministratore di sistema o equivalente, deve dichiarare di aver previamente valutato l'esperienza, le capacità e l'affidabilità dei soggetti designati, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Il responsabile del trattamento dei dati pertanto è tenuto a:

- istituire e mantenere aggiornato uno schema ed un inventario dei sistemi;
- attivare o far attivare, per ciascuno dei sistemi di cui al punto precedente, idonei meccanismi di tracciatura ("logging") degli accessi effettuati con profilo di

administrator nonché delle operazioni effettuate, con modalità che permettano di avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;

- comunicare al titolare i suddetti file di log con frequenza trimestrale, od ogniqualvolta il titolare ne faccia richiesta;
- individuare nominativamente per iscritto gli amministratori di sistema, specificando l'ambito del trattamento consentito e le credenziali di admin associate, che devono essere assegnate ed utilizzate su base nominativa individuale.

8. SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR, il titolare impone al responsabile del trattamento dei dati che i dati in formato elettronico siano cifrati, con procedure di cifratura di adeguata robustezza ed inviolabilità, comunicando al titolare quale sia in concreto la metodologia, i ruoli, i passi operativi e le tecniche, strumenti della procedura operativa di cui al punto precedente, e con che frequenza essa venga messa in atto.

Il Responsabile del trattamento ... si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo di codesta Amministrazione di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, inoltre metterà in atto una procedura per testare, verificare e valutare periodicamente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento che permettano di assicurare in base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati.

9. VIOLAZIONE DEI DATI

Il responsabile al trattamento dei dati deve comunicare per iscritto al titolare, tempestivamente e comunque non oltre le 24h dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, qualsiasi violazione dei dati che riguardi i dati detenuti dal fornitore o da qualsiasi sub-responsabile.

Al fine di consentire al titolare di ottemperare a quanto previsto dal GDPR, la comunicazione di cui sopra dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

10. REGISTRO DELLE VIOLAZIONE DEI DATI

Il responsabile del trattamento dei dati è tenuto in ogni caso a istituire e tenere regolarmente aggiornato un registro delle violazioni dei dati, ai sensi ed in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 33 comma 5 del GDPR. Detto registro deve essere esibito in caso di verifiche od ispezioni presso la struttura del fornitore da parte del titolare o di soggetti da questo delegato.

11. DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

Tenuto conto del fatto che quando un tipo di trattamento, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui i trattamenti di dati rientrino nelle casistiche previste dall'art. 35, o comunque nel caso lo richiede il titolare, il Responsabile è tenuto ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nei modi prescritti dall'art. 35 del GDPR. Detta valutazione d'impatto dovrà essere sottoposta alla valutazione da parte del titolare, il quale verificherà la completezza, l'accuratezza e la conformità alla metodologia imposta dall'art. 35 comma 7 del GDPR.

12. ISPEZIONI E AUDIT

L'Amministrazione ha il diritto di disporre verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito privacy e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del responsabile. Il Responsabile nominato, pertanto, è obbligato a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Qualora venga accertato una o più difformità degli obblighi assunti il Titolare provvederà in conformità al GDPR e alla normativa interna.

Il responsabile del trattamento dei dati dovrà prevedere, ed esercitare, attività di controllo, anche tramite ispezioni e verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle prescrizioni impartite al sub Responsabile o Fornitore sull'osservanza a quanto prescritto dall'art. 28 del GDPR.

13. SANZIONI PENALI E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO

Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84 del Regolamento UE 679/2016, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente nomina relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati o in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti sotto il profilo della responsabilità ai fini dell'applicazione relative sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento e del D. Leg. 163/2003, sarà tenuto al risarcimento dei danni e alle sanzioni in luogo del Titolare del trattamento.

... quale responsabile del trattamento, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi a causa della violazione da sua parte o di suoi dipendenti e/o collaboratori o sub responsabili degli obblighi a proprio carico in base alla presente nomina e/o della violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento Europeo n. 679/2016.

14. DURATA

La durata del presente atto segue la durata dell'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare – lotto...

La nomina potrà in qualsiasi momento essere revocata da parte del titolare in caso di grave inadempienza del responsabile del trattamento dei dati alle prescrizioni contenute nel presente atto.

Il presente atto di designazione a responsabile del trattamento non prevede alcuna remunerazione ed è produttivo di effetti per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere tra le parti e, pertanto, alla cessazione definitiva del rapporto lo stesso decadrà con effetto immediato, senza penali ed eccezioni di sorta, senza necessità di comunicazione tra le parti. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati

personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi del responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

In caso di cessazione dei rapporti in essere tra le Parti o comunque al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento si impegna, su richiesta e sulla base delle istruzioni del Titolare, a restituire tutti i dati personali conferiti e ad eliminare le copie dei dati esistenti, esclusi i casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri ne prevedano la conservazione o il caso in cui si verificano circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Il presente atto di designazione decadrà immediatamente senza necessità di comunicazione tra le parti, qualora venga a cessare, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale in essere tra le parti.

15. GESTIONE DEI DATI ALLA FINE DELL’AFFIDAMENTO

Alla conclusione o alla cessazione anticipata a qualsiasi titolo dell'affidamento di cui all'oggetto, il responsabile al trattamento dei dati si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite dal titolare in merito alla gestione dei dati.

16. INFORMATIVA

Il responsabile si obbliga di provvedere all'informativa ai soggetti interessati qualora il contatto sia direttamente con il responsabile stesso.

17. OBBLIGO DI INFORMATIVA AL TITOLARE E A RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DEL TITOLARE

Il Responsabile si obbliga a informare tempestivamente il titolare qualora

egli quale responsabile per i dati del titolare riceva ispezioni o richieste di informazioni o documenti direttamente da parte del Garante in merito ai trattamenti effettuati per il Comune di Trieste S'impegna, altresì, oltre all'obbligo di comunicazione entro 24 ore, di eventuali violazioni dei dati, anche a collaborare con il titolare per non superare i tempi massimi di 72 ore per le comunicazioni al garante.

18. ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Con la sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016 viene accettata da parte di ... in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per la carica presso ..., la nomina a Responsabile del trattamento dei dati in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di contratto o accordo tra le parti. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dovrà attenersi, per lo svolgimento del ruolo assegnatogli, alle previsioni ed ai compiti contenuti nel presente atto di nomina.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente nazionale ed europea nonché ai provvedimenti del Garante alla Privacy in materia di dati personali.

Il Titolare del trattamento

Il Direttore del Servizio Sociale Comunale

dott. Stefano Chicco

Per accettazione:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO CHICCO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 26/02/2026 09:23:50